

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 novembre 2010 in Roma presso Hotel Quirinale in Via Nazionale, 7

tra

ADECCO Italia S.p.A., rappresentate da Federico Vione, Ilaria D'Aquila, Paolo Zacchetti, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Davide Di Alesio, Carlo Bettani, Stefano Geronzi.

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Cristian Sesena
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

assistiti dalle Organizzazioni sindacali territoriali nonché dai Rappresentanti sindacali aziendali

Si è stipulato il presente accordo:

Le parti intendono dare continuità all'istituto dell'“Erogazione minima mensile in assenza di utile” al personale non ricompreso dall'accordo datato 24 novembre 2010 che risultava già destinatario di tale istituto per effetto delle precedenti intese sottoscritte in data 03 luglio 2007 e in data 01 luglio 2008 (CRS e Recruiter), definitivamente cessate e superate dall'accordo del 24 novembre 2010.

Tale continuità sarà garantita nelle modalità, tempi e importi previsti dalle intese sopra citate.

Resta inteso che le predette somme non saranno corrisposte al personale con mansioni di supervisione, coordinamento e/o direzione così come già specificato in passato con le esclusioni introdotte dall'accordo 03 luglio 2007 (parte economica).

Qualora intervenissero per alcune mansioni dubbi e/o perplessità circa l'applicazione della presente intesa, le parti concordano che l'Osservatorio di cui all'art.2 del Contratto integrativo aziendale del 24 novembre 2010 sarà incaricato di fornire un'interpretazione.

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 01 gennaio 2011 e cesserà la sua validità il 31 dicembre 2013.

Con la sottoscrizione del presente documento le parti hanno inteso attuare quanto previsto in materia di contrattazione integrativa aziendale, dal vigente CCNL nonché delle normative vigenti e di riferimento in tema di contrattazione di secondo livello anche ai fini degli sgravi contributivi dei premi individuati nel presente accordo, così come previsto dalla Legge n.247 del 24 dicembre 2007 e successive integrazioni e modificazioni.

Resta inoltre inteso che in caso di sostanziali modifiche del quadro macro economico ovvero dello scenario tecnico, organizzativo e commerciale aziendale, nonché di rilevanti modifiche normative e legislative anche in materia di benefit e classificazione del personale, le parti concordano di valutarne l'impatto e le eventuali necessarie modifiche.


L'accordo rimane in vigore, oltre il periodo previsto, sino a diversa intesa tra le parti.


Le parti dichiarano e convengono, ove occorra, la definitiva cessazione e superamento di ogni e qualunque intesa precedente incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

ADECCO ITALIA SPA





LE OOSS - RSA

